

TI_GERICHTE 52.1997.136 vom 22. September 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.136

FR: TI_GERICHTE 52.1997.136 du 22 septembre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.136 del 22 settembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.09.1997 52.1997.136 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.09.1997 52.1997.136 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.09.1997 52.1997.136

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00136 Lugano 22 settembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Matteo Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 7 giugno 1997 di _____ contro la decisione 21 maggio 1997 (no. 2432) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 3 aprile 1997 con cui il municipio di _____ ha confermato l'imposizione a suo carico di una tassa di fr. 140.-- per la posa di un monumento funerario al cimitero comunale; viste le risposte: - 13 giugno 1997 del municipio di _____; - 18 giugno 1997 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 16 gennaio 1995 è deceduta a _____ la signora _____, madre del qui ricorrente _____; che la salma della defunta è stata inumata nel campo comune del cimitero di _____; che il 10 giugno 1996 il ricorrente ha fatto domanda all'Ufficio tecnico del municipio di _____ per la posa di un monumento funerario in granito sulla tomba della madre; che a seguito della posa del suddetto monumento funerario, il 28 febbraio 1997 i servizi contabili e finanziari del municipio di _____ hanno inviato all'insorgente la bolletta per il pagamento della relativa tassa di concessione di fr. 140.--, prevista dal Regolamento comunale dei cimiteri del 21 dicembre 1992; che con scritto 10 marzo 1997 il ricorrente ha informato il municipio di _____ di non rappresentare gli eredi della sua defunta madre e di non dover pertanto corrispondere l'importo richiestogli a titolo di tassa di concessione per la posa del suddetto monumento funerario; che il 17 marzo 1997 l'UTC di _____ ha risposto al predetto scritto confermando la correttezza dell'imposizione a carico dell'insorgente; che con lettera 25 marzo 1997, _____ ha ribadito di non essere disposto a pagare la tassa in parola, dovendo semmai il municipio rivolgersi per l'incasso della stessa agli eredi dello scomparso _____, ex marito della sua defunta madre; che l'esecutivo di _____, preso atto del reclamo inoltrato, ha respinto lo stesso, rilevando come la tassa in questione sia dovuta da colui che inoltra la richiesta per poter posare il monumento funerario; in particolare non spetta alle autorità comunali di andare ad indagare su eventuali questioni di diritto successorio che concernono esclusivamente i rapporti tra l'istante ed eventuali terze persone; che _____ i ha impugnato tale decisione municipale davanti al Consiglio di Stato; che il Governo ha

respinto con giudizio 21 maggio 1997 il gravame: l'Esecutivo cantonale, appurato come la
tassa in questione poggi su di una valida base legale, ha confermato l'imposizione della
stessa a carico dell'insorgente, il quale, oltre che ad essere la persona che si è occupata di
svolgere presso il municipio le pratiche per la posa del monumento funerario, è
verosimilmente erede della defunta madre, non essendo stato in grado di dimostrare il
contrario malgrado le sollecitazioni in tal senso da parte del municipio; che contro la
predetta pronunzia governativa _____ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento: adduce in sostanza le medesime
argomentazioni già fatte valere di fronte alle precedenti istanze, sottolineando in particolare
di non aver agito nel caso concreto quale rappresentante degli eredi di sua madre; che il
municipio di _____ postula la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle
argomentazioni già fatte valere nelle precedenti sedi; pure il Consiglio di Stato chiede che il
ricorso sia respinto, senza tuttavia formulare particolari osservazioni; Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC); che
la legittimazione dell'insorgente è pacifica (art 209 lett. b) LOC; art. 43 PAmm); che
pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti
senza istruttoria (art. 18 PAmm); che giusta il regolamento comunale dei cimiteri del 25
giugno 1984 per l'esame dei progetti e l'autorizzazione alla posa di monumenti, croci,
lapidi, ecc. nel campo comune del cimitero di _____ è prelevata una tassa che va da
un minimo di fr. 100.-- ad un massimo di fr. 500.--; che mediante ordinanza municipale 11
dicembre 1995 la tassa per la suddetta categoria di interventi è stata fissata, a partire dal 1.
gennaio 1996, in fr. 140.-- una tantum; che quello in rassegna è un tributo causale dovuto al
municipio e per il rilascio del permesso di posare su suolo pubblico un monumento
funerario e per l'esame della relativa istanza; che tale tassa poggia senz'altro su di una valida
base legale in senso formale; che benché la legislazione comunale non lo preveda
esplicitamente, è evidente che debitore verso il comune della suddetta tassa è colui che fa
domanda di poter beneficiare dell'autorizzazione di posare nel cimitero un monumento
funerario, una croce o una lapide; che pertanto spetta a quest'ultimo il compito di
eventualmente rivalersi su terzi, qualora egli abbia agito non a stretto titolo personale, ma in
rappresentanza o semplicemente nell'interesse di altri soggetti; che non è invece compito
del municipio quello di dover accertare a quale titolo abbia agito la persona che ha fatto
richiesta del permesso di posare il monumento funerario, trattandosi questa di una questione
privata che non concerne affatto l'ente pubblico; che quindi, contrariamente a quanto
sostenuto nell'impugnativa qui in esame, è a giusta ragione che il municipio di _____
ha chiesto il versamento della tassa litigiosa a _____, essendo a lui (e non ad altri) che
l'autorità comunale ha rilasciato il permesso in parola; che, stante tutto quanto precede, il
gravame va dunque respinto con conseguente conferma della decisione qui impugnata; che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm); Per questi motivi,
visti gli art. 208 cpv. 1, 209 lett. b) LOC; il Regolamento dei cimiteri 25 giugno 1984 della
città di _____; l'ordinanza del municipio di _____ concernente le tasse di
concessione e la tariffa secondo il regolamento dei cimiteri dell'11 dicembre 1995, gli art. 3,
18, 28, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 300.-- sono a carico dell'insorgente. 3. Intimazione a: _____
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.